

ASSOCIAZIONE

Ordine dei Cavalieri del Tempio di Hiérusalem - Gran Priorato d'Italia

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLI, DURATA

1.1 Denominazione - L'Associazione "*Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani - Gran Priorato d'Italia*" (di seguito anche "Associazione", "Ordine" o "Gran Priorato), C.F.: 97243360589, costituita in data 8.11.2001, è un'Associazione culturale non riconosciuta di diritto italiano senza scopo di lucro.

L'Associazione potrà utilizzare anche le seguenti denominazioni o acronimi: "*Ordine dei Cavalieri del Tempio di Hierusalem*", "*Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani - O.S.M.T.H.*", "*Gran Priorato d'Italia*", "*O.S.M.T.H. Italia*" e combinazioni analoghe, purché sia sempre rinvenibile, nel documento, la sua denominazione completa.

1.2 Simboli - L'Associazione ha tre simboli: il primo è rappresentato da uno scudo bianco con croce patente rosso vermiglio al centro, sormontato da una corona dalla quale scende un drappo rosso bordato oro all'esterno e bianco all'interno. Lo scudo è contornato da due rami di acacia verdi, e sotto allo stesso vi è un nastro nero bordato di rosso contenente la scritta: "*Non Nobis Domine*". Il secondo è rappresentato da una croce patente rossa circondata, nella parte superiore, dalla scritta "*Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani*". Il terzo è rappresentato da una croce patente rossa circondata dalla scritta "*Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani – Swiss Registry CH-660.1.972.999-4*".

1.3 Durata - L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SEDI

2.1 Sede legale - La sede legale dell'Associazione è a Roma. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo (di cui al successivo art. 9) a maggioranza assoluta.

2.2 Sedi amministrative secondarie - Il Consiglio Direttivo può ricevere le domande di ammissione anche presso l'indirizzo del Segretario in carica o di altro Consigliere, purché di tale indirizzo venga data idonea pubblicità. Su mandato del Consiglio Direttivo, il Segretario o un altro Consigliere può conservare presso di sé, tutti o parte dei Libri sociali, purché essi siano reperibili in qualsiasi momento dagli altri Organi Sociali, dagli Associati o dalla Pubblica Amministrazione per l'espletamento degli adempimenti e dei controlli di legge.

2.3 Sedi operative locali - L'Associazione può riconoscere, tramite delibera del Consiglio Direttivo, delle sedi operative locali sul territorio nazionale, denominate "Commende" e "Precettorie" o con altra denominazione, attraverso le quali svolgere le attività istituzionali e perseguire le proprie finalità. Sono denominate "Commende" le sedi operative composte da un minimo di sette Associati, mentre sono denominate "Precettorie" le sedi operative composte da un numero inferiore di Associati.

Tali sedi operative sono costituite esclusivamente da Associati e hanno principalmente il compito di proporre e organizzare, su base locale, iniziative attinenti le finalità dell'Associazione stesso di cui all'art. 4 del presente Statuto, nonché di facilitare i rapporti tra gli Associati e l'Ordine (ad es. raccogliendo le domande di ammissione degli aspiranti Associati, c.d. "postulanti", da inoltrare al Consiglio Direttivo). Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel riconoscere una sede operativa locale, individua, con il parere favorevole vincolante del Gran Priore, un responsabile locale ("Commendatore" nelle Commende e "Precettore" nelle Precettorie o con altra

denominazione nel caso di costituzione di altre tipologie di sedi), il quale sarà personalmente responsabile di ogni atto compiuto nello svolgimento del suo incarico ai sensi dell'art. 38 cod. civ.

2.4 Le sedi operative locali non hanno alcuna autonomia finanziaria e patrimoniale.

Art. 3 - NATURA E REGIME GIURIDICO

3.1 Natura - L'Ordine è un'associazione culturale non riconosciuta di diritto privato italiano, disciplinata dagli artt. 36 e ss. cod. civ., dalla legge fiscale per tempo vigente e da ogni legge o regolamento di cui risulterà destinataria secondo l'ordinamento italiano.

Essa è un soggetto apolitico, apolitico, non militare, non segreto e senza fine di lucro che, nello svolgimento della propria attività, si ispira ai principi di democraticità della struttura, gratuità e rotazione delle cariche.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

3.2 Regime giuridico - Oltre a quanto previsto all'art. 3.1, l'Associazione e i rapporti tra i gli Associati sono disciplinati dal presente Statuto, dai regolamenti e provvedimenti interni, variamente denominati, emanati dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, e dalle altre cariche Associative (es. Gran Priore), ciascuno secondo le proprie attribuzioni.

Tra i regolamenti interni, particolare rilievo assume il c.d. "*De Magni Priorati Italiae Codice Militum Templi*", per brevità anche indicato come "*Codex*"

Il Gran Priorato d'Italia è la struttura aderente all' "*Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani - O.S.M.T.H. International*", costituito tra i Grandi Priorati nazionali.

La competenza territoriale del Gran Priorato d'Italia si estende al territorio italiano e a quei territori o a quelle regioni sulle quali sia applicabile la sua giurisdizione in qualità di *mentor*, secondo le direttive dal Gran Commendatore dell'O.S.M.T.H. International.

All'Associazione possono accedere tutti gli Associati residenti in Italia o residenti all'estero.

Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

4.1 Finalità - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) contribuire alla formazione di una migliore società civile, improntata alla pace fra gli uomini, nella quale ognuno possa pienamente realizzare le proprie diversità religiose, etniche, culturali, sociali e familiari;
- b) interpretare l'antica Cavalleria del "Sangue" o di "Spada" in Cavalleria "Spirituale", privilegiando i valori civili, religiosi e morali, l'intelligenza, l'ecumenismo, la solidarietà e tutte le altre attività al servizio dell'uomo, nel rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.
- c) proteggere e valorizzare la tradizione, i valori e lo spirito della cavalleria medievale e attualizzarne il significato, reinterpretando il mondo dei Cavalieri Templari, rinnovando i principi della cavalleria cortese e religiosa medievale;
- d) stimolare tra gli studiosi e i cultori della materia gli studi e le ricerche sul mondo medievale, con particolare riferimento alle Crociate e all'antico Ordine del Tempio, nelle sue manifestazioni antiche, moderne e contemporanee, approfondendone la conoscenza e diffondendone i principi;
- e) sviluppare e promuovere attività di volontariato.

4.2 Attività - L'Associazione opera con trasparenza di intenti, strutture e risorse che non hanno carattere segreto od occulto. Per il perseguimento delle finalità di cui al

punto precedente Essa, tramite i suoi Organi, intende svolgere le seguenti attività rivolte agli Associati:

- a) organizzare incontri, conferenze, convegni di studio, ricerche, dibattiti e iniziative editoriali, corsi di formazione e di aggiornamento a carattere sociale, storico, culturale, filosofico e religioso;
- b) attraverso l'organizzazione di c.d. "Capitoli", riproporre e preservare la ritualità, tra gli Associati, dell'Antico Ordine del Tempio, attraverso l'investitura o l'elevazione di grado degli Associati stessi, disciplinate principalmente dal *Codex* e da eventuali altri regolamenti interni.
- c) ove funzionale al perseguimento delle finalità associative, previa delibera del Consiglio Direttivo, eventualmente svolgere attività commerciale in misura marginale e occasionale, in ogni caso senza specifica organizzazione.
- d) partecipare e contribuire a iniziative di altre organizzazioni con finalità analoghe, anche di rilievo internazionale.

Art. 5 - FONDO DELL'ASSOCIAZIONE ED ENTRATE

5.1 Costituzione - Il fondo o patrimonio comune, dell'Associazione, anche denominato "Tesoro dell'Ordine" è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché dai saldi dei conti correnti, dalla cassa contanti, ove presente, e da quanto possa essere acquistato per conto dell'Ordine, al solo scopo di meglio espletare le finalità associative esposte all'art. 4.

5.2 Divieto di distribuzione di utili - In nessun caso possono essere distribuiti ad alcuno degli Associati eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neppure in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5.3 Entrate - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi Associativi;
- b) eventuali corrispettivi specifici dagli Associati o dai terzi (ove venga svolta attività commerciale);
- c) eventuali entrate commerciali marginali;
- d) elargizioni, donazioni, lasciti testamentari o legati di Associati o terzi;
- e) mezzi raccolti mediante manifestazioni ai sensi dell'art. 143 co. 3 lett. a) TUIR e ss. mm.;
- f) interessi attivi;
- g) eventuali indennizzi, risarcimenti del danno;
- h) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1 Requisiti - Possono diventare Associati tutti coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, facciano domanda di ammissione e vengano ammessi dal Consiglio Direttivo. In particolare, i requisiti per poter essere ammesso sono:

- a) capacità d'agire;
- b) integrale accettazione e condivisione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e di tutti gli atti e regolamenti Associativi;
- c) reputazione e moralità irreprensibili;
- d) livello di istruzione adeguato a comprendere gli insegnamenti dell'Ordine;
- e) salvo deroga del Gran Priore in carica, non appartenenza ad altri enti di ispirazione cavalleresca che non siano riconosciuti dalla Santa Sede - Città Del Vaticano e dall'O.S.M.T.H. International;
- f) condivisione dei principi fondanti la Fede Cristiana.

6.2 Modalità di presentazione della domanda e modalità di ammissione -

Coloro che sono interessati a divenire Associati devono presentare domanda di ammissione presso la sede dell'Associazione, anche a mezzo posta elettronica e completata in ogni sua parte secondo le istruzioni rese pubbliche nella modulistica Associativa. La domanda d'ammissione, per essere esaminata, deve essere controfirmata da due Associati di cui almeno uno responsabile di una sede operativa locale ai sensi dell'art. 2.3, che "presenteranno" il candidato all'Associazione.

Le domande di ammissione, complete e controfirmate come sopra descritto, vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale può convocare il candidato per uno o più incontri conoscitivi/valutativi o chiedere che vengano fornite ulteriori informazioni sul candidato.

In caso di valutazione positiva, il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, delibera l'ammissione dell'Associato iscrivendolo nel Libro Soci e comunicandogli l'avvenuta ammissione anche a mezzo e-mail. Da quel momento l'Associato acquisisce i diritti di cui all'art. 6.3 ed è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 6.4, nonché a tutto quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti e altri atti Associativi.

6.3 Diritti degli Associati - Tutti gli Associati hanno i seguenti diritti:

- a) diritto alla cerimonia di ammissione (quale, ad esempio, la "nomina" o l'"investitura") secondo i criteri stabiliti dal *Codex* e dai regolamenti interni;
- b) diritto a ricevere, per meriti, elevazioni di grado secondo i criteri stabiliti dal *Codex* e dai regolamenti interni;
- c) diritto a partecipare alle attività istituzionali, diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di usufruire dei servizi che saranno messi a disposizione dei propri Associati, sempre nel rispetto della disciplina stabilita dagli organi sociali.

- d) diritto a ricevere gli indumenti e gli accessori necessari agli incontri e alle cerimonie organizzate dall'Ordine;
- e) diritto di voto in assemblea;
- f) diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, come disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti elettorali interni;
- g) diritto di ricevere materiale formativo, divulgativo e pubblicazioni dell'Ordine.

Non sono consentite limitazioni di nessun tipo ai diritti sociali, né forme di Associazione o appartenenza temporanea. Gli Associati hanno pari diritto di voto in Assemblea, ivi compreso il voto per le modifiche statutarie e per la nomina degli Organi Sociali.

6.4 Obblighi degli Associati - Tutti gli Associati sono tenuti a:

- a) rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, il *Codex*, i regolamenti e tutte le decisioni degli Organi Sociali, del Gran Priore e dei soggetti da questi nominati;
- b) contribuire al perseguimento degli scopi Associativi, partecipare attivamente alla vita e alle iniziative del Gran Priorato, collaborando ad esse e presentando al riguardo ogni utile proposta e partecipare alle attività Associate;
- c) corrispondere le quote e i contributi Associativi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali;
- e) non svolgere attività o assumere condotte che possano danneggiare, in forma diretta o indiretta, l'immagine, il nome, le attività, le risorse e/o la reputazione dell'Associazione, del suo Presidente, dei suoi Consiglieri, del Gran Priore e di tutte le altre cariche interne, nonché degli altri Associati.
- f) comunicare all'Associazione un valido e aggiornato domicilio fisico e digitale (es. indirizzo email) per tutte le comunicazioni sociali. A tal fine, per tutte le comunicazioni, gli Organi Sociali utilizzeranno i domicili comunicati

dall'Associato stesso e mai l'Associazione sarà responsabile laddove, a seguito di una modifica del domicilio, l'Associato non abbia ricevuto le comunicazioni.

6.5 Categorie di Associati - Ferma la necessità dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6.1 e la parità di tutti i diritti e obblighi amministrativi previsti ai successivi paragrafi 6.3 e 6.4, gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- b) Benemeriti - Appartengono a questa categoria il Gran Priore d'Italia in carica e coloro che abbiano rivestito in passato la carica di Gran Priore (anche denominati "Maestri").
- c) Onorari - Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea può conferire tale qualifica simbolica a persone esterne all'Associazione che si siano distinte per particolari meriti sociali nella società civile e nella promozione di attività inerenti le finalità dell'Associazione. A essi vengono conferite onorificenze di volta in volta stabilite dall'Ordine per le attività svolte.
- d) Sostenitori - Appartengono a questa categoria i terzi non Associati che, attraverso liberalità spontanee, intendano sostenere l'Associazione. I Soci Sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche.

I soggetti di cui alle categorie c) e d) non sono Associati ma restano esterni all'Associazione, pertanto, essi non hanno diritto di voto, non sono tenuti al pagamento di alcuna quota Associativa né sono soggetti agli obblighi del presente Statuto.

In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può prevedere, a favore di un Associato (ad es. per temporanea difficoltà finanziaria) l'esenzione temporanea dagli obblighi finanziari.

6.6 Perdita della qualità di Associato - La qualità di Associato non è temporanea

e si perde soltanto per:

- a) morte;
- b) recesso (dimissioni): esso è sempre libero ed esercitabile in qualsiasi momento in forma scritta da inoltrarsi alla Segreteria, anche a mezzo email. Resta fermo l'obbligo, in capo all'Associato uscente, di corrispondere le somme ancora dovute all'Associazione a qualsiasi titolo (quota annuale, quota Associativa, ecc...);
- c) esclusione deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo (e comunicata all'Associato) nei seguenti casi:
 - i. indegnità morale acclarata o commissione di gravi reati;
 - ii. gravi violazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del *Codex* o degli altri regolamenti o principi dell'Ordine;
 - iii. danni procurati di qualsivoglia natura all'Associazione;
 - iv. aver pregiudicato o ostacolato in qualunque modo le attività dell'Associazione;
 - v. aver svolto attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - vi. partecipazione a eventi esterni all'Associazione che siano in contrasto con i principi della stessa secondo le direttive divulgate in merito dall'Associazione;
 - vii. grave pregiudizio o offesa, anche verbale (anche solo morale) arrecati ad altri Associati, o agli Organi Sociali, al Gran Priore o alle altre cariche dell'Ordine;
 - viii. divulgazione di notizie diffamatorie o false verso le cariche dell'Ordine o verso gli altri Associati;
 - ix. perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
 - x. utilizzo non autorizzato dei marchi, della denominazione, dell'immagine dell'Associazione, delle sue cariche o del Consiglio Direttivo;

- xi. morosità nel versamento della quota Associativa protratta per oltre 60 giorni dalla scadenza stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

6.7 Procedimento in caso di cessazione della qualità di Associato - Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a verificare la sussistenza dei casi di perdita della qualità di Associato di cui al punto 6.6 e agisce come segue:

- a) Art. 6.6 lett. a) (decesso) - Il Consiglio Direttivo provvede alla cancellazione dal Libro soci dell'Associato deceduto non appena riceve notizia dell'evento.
- b) Art. 6.6 lett. b) (recesso/dimissioni) - Il Consiglio Direttivo provvede alla cancellazione dal Libro soci dell'Associato dimissionario, previa verifica della regolarità dei pagamenti eventualmente ancora dovuti.
- c) Art. 6.6 lett. c) lettere i-viii (cause gravi di esclusione) - Il Consiglio Direttivo, ricevuta notizia certa di una delle ipotesi qui contemplate, si riunisce d'urgenza per discutere la condotta dell'Associato e, dopo una contestazione formale e un contraddittorio in cui l'Associato potrà esporre le sue ragioni, con delibera a maggioranza assoluta può procedere all'esclusione dello stesso, dandogliene comunicazione scritta.
- d) Art. 6.6 lett. c) lettere ix-xi (cause minori di esclusione) - Il Consiglio Direttivo, ricevuta notizia certa di una delle ipotesi qui contemplate, si riunisce per discutere la condotta dell'Associato e invia allo stesso un richiamo scritto, invitandolo a eliminare la causa di esclusione entro 10 giorni.

In caso di mancata ottemperanza al richiamo scritto, il Consiglio Direttivo procederà all'esclusione immediata dell'Associato a maggioranza semplice.

In entrambi i casi di espulsione dovrà essere garantito il contraddittorio, le cui modalità potranno essere regolamentate con delibera del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di cessazione del rapporto Associativo, l'Associato uscente non avrà diritto alla rifusione della quota Associativa versata né di qualsiasi altro contributo o somma precedentemente versati all'Associazione.

6.8 Provvedimenti disciplinari - In caso di violazioni da parte di un Associato di quanto stabilito nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto, nel *Codex* o in qualsiasi altro atto Associativo, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto (anche per e-mail);
- b) sospensione dal frequentare le attività per 6 mesi;
- c) esclusione (per il quale si rinvia al precedente art. 6.7).
- d) allontanamento dalla sede operativa locale: in via eccezionale, il responsabile locale può ordinare, per delega statutaria del Consiglio Direttivo, l'allontanamento temporaneo, per non più di tre mesi, dell'Associato dalla sede operativa locale per comportamenti palesemente contrari o non confacenti al buon vivere della sede. Di tale provvedimento il responsabile locale dà immediata notizia scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà se confermare, modificare o revocare il provvedimento disciplinare applicato.

I provvedimenti sono reiterabili e non devono necessariamente essere adottati in ordine, potendo il Consiglio Direttivo stabilire, di volta in volta, quale sia più congruo.

Il Consiglio Direttivo, oltre a poter richiedere il parere dei Probiviri sulla condotta esaminata, con delibera, potrà decidere di costituire altri organismi interni, provvisori o permanenti, di natura consultiva e non vincolante, composti da Associati dell'Associazione, per meglio valutare la condotta degli Associati e per meglio garantire il contraddittorio interno prima dell'emissione di un provvedimento disciplinare.

6.9 Non trasmissibilità della qualità di Associato e della relativa quota - La quota sociale e la qualità di Associato non sono trasmissibili, salvo che sia previsto dalla legge.

6.10 Divieto di rivalutazione delle quote - È considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Art. 7. - ORGANI SOCIALI

7.1 Organi - Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Gran Priore d'Italia;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

7.2 Durata - Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, tutte le cariche sociali durano tre anni e sono rinnovabili.

7.3 Cumulo di cariche - È ammesso il cumulo delle cariche di Presidente e Gran Priore, nonché di Segretario e Tesoriere.

7.4 Emolumenti - Il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi spese per chi espleta attività amministrative per l'Associazione, nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali per le Associazioni senza scopo di lucro e fermo il divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Art. 8 - ASSEMBLEA

8.1 Assemblea ordinaria - L'Assemblea, sia essa in sede ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione (da tenersi almeno a un giorno di distanza dalla prima), qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in materia di responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

All'Assemblea ordinaria spettano l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, del bilancio preventivo (eventuale), l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché qualsiasi altro argomento che non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria o di altro Organo.

8.2 Assemblea straordinaria - L'Assemblea straordinaria è competente per le modifiche statutarie, per la trasformazione, lo scioglimento, le azioni di responsabilità verso gli amministratori e per tutto quanto non demandato ad altri Organi dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione dei due terzi degli Associati in prima convocazione e, in seconda convocazione (da tenersi almeno a un giorno di distanza dalla prima), qualunque sia il numero dei partecipanti.

8.3 Quorum deliberativi - Tutte le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, richiedono la maggioranza semplice dei presenti. Per lo scioglimento anticipato e la devoluzione occorre il voto di almeno tre quarti degli Associati.

8.4 Deleghe - Ogni Associato può ricevere deleghe per il voto in assemblea da parte di altri Associati in un numero massimo di 5 deleghe per Associato.

8.5 Convocazione - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e, in

genere, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa può essere promossa da un quinto degli Associati.

L'Assemblea straordinaria può essere promossa dalla metà degli Associati.

L'Assemblea viene convocata almeno venti giorni prima della prima convocazione, mediante pubblicazione di avviso nel sito internet istituzionale o in altri portali ufficiali dell'Associazione e/o, in ogni caso, mediante invio di posta elettronica a tutti gli Associati.

Nell'avviso di convocazione viene comunicata la data, la sede di svolgimento dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

8.6 Verbalizzazione - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo incaricato dall'Assemblea.

Delle assemblee viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci nonché dal Segretario o dal Segretario verbalizzante nominato appositamente in quella sede.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Composizione - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. In caso di parità di voti risulta eletto l'Associato più anziano per iscrizione all'Associazione. I membri eletti nominano, al loro interno, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e il Gran Priore d'Italia.

9.2 Durata - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In ogni caso, esso resta in carico fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, da tenersi nell'ultimo anno di mandato. In caso di

impedimento permanente di uno dei Consiglieri, il Consiglio potrà nominare un sostituto per cooptazione fino al termine del mandato.

9.3 Quorum costitutivo e deliberativo - Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, salvo che diversamente disposto. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

9.4 Convocazione - Il Consiglio si riunisce, in unica convocazione, almeno una volta a semestre e, in ogni caso, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o di altro Consigliere, anche per vie brevi (telefono, email, avviso orale) con congruo preavviso.

9.5 Svolgimento delle sedute - Le sedute possono avvenire anche a distanza e telematiche (videoconferenza, conference call, Skype, ecc...) purché con modalità tali da garantire, in ogni caso, la verifica dell'identità dei partecipanti, l'effettiva partecipazione alla discussione e l'effettivo esercizio del diritto di voto. In ogni caso delle sedute deve essere redatto verbale.

9.6 Competenze - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso pone in essere tutte quelle attività e iniziative utili al miglior perseguimento degli scopi Associativi, tra cui:

- a) nominare il Presidente dell'Associazione e il Gran Priore d'Italia;
- b) modificare la sede legale all'interno dello stesso Comune;
- c) predisporre e tenere aggiornate la modulistica e le procedure associative, anche con riguardo alle novità legislative che interessino l'Associazione;
- d) accogliere o respingere le domande di ammissione;

- e) individuare e organizzare tutte le attività finalizzate al perseguimento dello scopo sociale tenendo conto delle deliberazioni e delle indicazioni dell'Assemblea;
- f) eseguire le delibere assembleari;
- g) adottare provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'esclusione dell'Associato;
- h) attestare i casi di perdita della qualità di Associato;
- i) determinare l'importo delle quote e dei contributi Associativi e di altre eventuali entrate;
- j) emanare regolamenti interni, tra cui il "*De Magni Priorati Italiae Codice Militum Templi*" (o "*Codex*") riguardanti il funzionamento dell'Associazione, l'individuazione delle cariche cavalleresche e delle relative prerogative, le caratteristiche delle differenti categorie di Associati e tutto quanto passibile di essere emanato da questo organo;
- k) predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l) aggiornare i libri sociali e tenere una corretta contabilità;
- m) supervisionare il rispetto, da parte dell'Associazione, delle norme di legge;
- n) convocare le Assemblee;
- o) provvedere alla compilazione di norme di funzionamento della sede sociale, delle sedi temporanee o permanenti;
- p) decidere tutte le questioni inerenti l'Associazione e gli Associati che non siano, per legge o statuto, riservate ad altri Organi;
- q) deliberare sulla stipula di contratti;
- r) deliberare sull'adesione e/o sulla partecipazione dell'Associazione a enti o istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'Associazione, designando i rappresentanti dell'Associazione da scegliere tra gli Associati;

- s) determinare le scadenze finanziarie non previste dal presente Statuto;
- t) autorizzare la costituzione di strutture o sedi periferiche.
- u) deliberare su tutto quanto non sia, per legge o per il presente Statuto, riservato all'Assemblea o ad altro Organo.

Art. 10 - PRESIDENTE

10.1 Elezione - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, presieduto dal membro più anziano per età, a maggioranza semplice.

10.2 Durata - La durata del suo mandato è di tre anni e corrisponde a quella del Consiglio Direttivo.

10.3 Impedimento e sostituzione - In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento grave, giudicato come tale dal Consiglio, quest'ultimo provvede a eleggere un Presidente *ad interim* sino alla successiva Assemblea ordinaria.

10.4 Competenze - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale.

Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) stipula i contratti in esecuzione di delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- d) promuove le attività dell'Associazione, coordinandone gli organi;
- e) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- f) sovrintende al rispetto, da parte dell'Associazione, delle norme di legge e cura l'aggiornamento delle procedure interne anche avvalendosi di professionisti esterni;

- g) firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti degli Associati e dei terzi;
- h) garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- i) intrattiene i rapporti con le autorità locali e nazionali e con qualsiasi altra Associazione od organizzazione legale sul territorio nazionale e all'estero;
- j) può chiamare a collaborare con il Consiglio, per particolari questioni, Associati o persone estranee alla stessa;
- k) può delegare a uno o più membri del Consiglio, in via provvisoria o permanente, parte dei propri compiti.

Art. 11 - SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e, salvo che sia diversamente disposto, su delega del Consiglio, può ricevere presso un suo domicilio, anche telematico, le domande di ammissione, provvede all'aggiornamento e alla regolare tenuta dei libri sociali, alla verbalizzazione delle sedute sia del Consiglio Direttivo che delle Assemblee e a tutte le attività amministrative non demandate ad altri organi dal presente Statuto. Salvo specifica nomina da parte del Consiglio Direttivo ad altro Consigliere, egli assume anche le funzioni di Tesoriere dell'Ordine.

Art. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge tutti gli adempimenti attinenti all'impiego delle risorse finanziarie dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo:

- a) gestione corretta e regolare dei conti correnti e della cassa, ove a questo delegato;
- b) annotazione delle entrate e uscite;
- c) regolare tenuta dei documenti contabili, delle fatture e delle ricevute;

- d) rapporti con i consulenti esterni dell'Associazione incaricati degli adempimenti fiscali e legali;
- e) supporto alle attività del Consiglio Direttivo ogni qual volta vengano interessate le risorse economiche dell'Associazione;
- f) supporto documentale e contabile nella predisposizione del rendiconto e dell'eventuale bilancio preventivo;
- g) disporre pagamenti e incassare somme per conto dell'Associazione;
- h) quietanzare pagamenti ricevuti;
- i) sollecitare versamenti di somme ove dovute.

Art. 13 - GRAN PRIORE D'ITALIA

13.1 Elezione - Il Gran Priore d'Italia viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, presieduto dal membro più anziano per età, a maggioranza semplice.

13.2 Durata - La durata del suo mandato è di tre anni e corrisponde a quella del Consiglio Direttivo.

13.3 Impedimento e sostituzione - In caso di impedimento temporaneo del Gran Priore subentra nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Priore Vicario, ove nominato e presente, altrimenti un altro Associato con il grado minimo di Grande Ufficiale nominato *ad interim* dal Consiglio Direttivo.

13.4 Competenze - Il Gran Priore è l'autorità garante della Tradizione Templare all'interno dell'Ordine e, da un punto di vista rituale, cerimoniale, storico e simbolico, l'autorità più alta in grado. Esso, per delega statutaria da parte del Consiglio Direttivo, ha le seguenti competenze:

- a) dirigere le cerimonie;
- b) sovrintendere agli aspetti della ritualità cavalleresca;

- c) effettuare nomine e investiture di tutti i gradi previsti dal *Codex* e dagli altri regolamenti interni. In particolare, egli è competente a nominare Scudieri e Sergenti, investire Cavalieri e Dame, a conferire gradi superiori come Precettori, Commendatori, Balivi, Grandi Balivi, Visitatori, Grandi Ufficiali, Priori e Grandi Priori Vicari. Egli ha inoltre facoltà di istituire le Precettorie d'Area, consacrare Commende, Balivati, Grandi Balivati e Priorati;
- d) valorizzare la memoria storica del Gran Priorato;
- e) fornire pareri e coordinare le iniziative proposte da altri membri del Consiglio, e valutarne la coerenza rispetto ai valori della Tradizione Templare;
- f) conferire, in qualità di Gran Maestro dell'Ordine al Merito del Gran Priorato d'Italia, Onorificenze al Merito Templare.
- g) rappresentare l'Ordine, fungendo anche da portavoce, negli eventi internazionali dell'O.S.M.T.H. International.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

14.1 Competenze - Il Collegio dei Revisori è l'organo cui spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione. Si richiamano, a tal fine, le norme del Codice civile in materia di poteri e responsabilità del Collegio sindacale previsti per le società, in quanto compatibili. In particolare, esso deve:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) redigere la propria relazione per l'Assemblea relativamente al rendiconto economico finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio aventi a oggetto questioni di natura contabile e finanziaria, ma senza diritto di voto.

14.3 Composizione ed elezione - Il Collegio è composto di tre membri qualificati, eletti dall'Assemblea, scelti anche fra persone non facenti parte dell'Associazione, e resta in carica per un triennio.

Il Collegio, alla prima riunione utile, elegge il proprio Presidente.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 Competenze - Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha le seguenti competenze:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organi Sociali sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) dirimere le controversie insorte tra Associati, tra questi e gli Organi Sociali e fra Organi Sociali.

15.2 Composizione ed elezione - Il Collegio viene eletto dall'Assemblea in sede ordinaria ed è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

15.3 Modalità operative - Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale. Il Consiglio Direttivo può, con delibera, disciplinare il concreto funzionamento dell'Organo, nel rispetto del presente Statuto, delle norme di legge vigenti dei principi generali dell'ordinamento.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri o sia richiesto dal Consiglio Direttivo.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 16 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO E ANNO

SOCIALE

16.1 Anno sociale - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Rendiconto economico finanziario - Ogni anno, un rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Esso informa circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati. Nel rendiconto dovrà essere esposta anche la situazione della cassa.

16.3 Bilancio preventivo - Il Consiglio Direttivo potrà, a sua scelta, sottoporre all'Assemblea anche un bilancio preventivo redatto sulla base delle previsioni di entrata per illustrare le iniziative future che possano comportare impegni finanziari per l'Associazione.

16.4 Termine per l'approvazione - Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 17 - ESTINZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

17.1 Cause di estinzione - L'Associazione può estinguersi per:

- a) venir meno di tutti gli Associati;
- b) raggiungimento dello scopo o sua sopravvenuta impossibilità;
- c) delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria;
- d) altri casi previsti dalla legge.

17.2 Destinazione del patrimonio - In tutti i casi previsti dal comma precedente, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a enti con finalità analoghe, individuati dall'Assemblea straordinaria, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
